



PROVINCIA DI PESCARA
SETTORE I - TECNICO

Il Dirigente

OGGETTO: S.P. 8 (Penne - Bivio Cupoli - Bivio Mirri - Rigopiano - Vado Sole) riapertura al transito veicolare e ciclopedonale dal km. 17+500 al km. 28+800 (al confine con la Provincia di L'Aquila), nei due sensi di marcia, dalle ore 10:00 del giorno 03.08.2017.

ORDINANZA n. 25 del 03/08/2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I - TECNICO

Premesso:

- che con ordinanza n.11 del 01.03.2017 fu disposta la chiusura della S.P. 8 dal km 20+500 al km. 28+800 (confine provinciale di L'Aquila);
- che con successiva ordinanza, n. 23 del 17.05.2017, si estese la chiusura della S.P. 8 dal km 17+500 sino al km. 28+800 (confine provinciale di L'Aquila);
- che in data 8 giugno 2017 è stato convocato un incontro dal Prefetto con il Sindaco di Farindola ed il Presidente della Provincia di Pescara, avente oggetto: "problematiche connesse con la bonifica ambientale di Rigopiano e ripristino viabilità" nel quale si sono stabiliti le procedure e chi deve attuarle propedeutiche alla riapertura del tratto ancora oggi interdetto al traffico dal km. 17+500 in poi della suddetta arteria;

Visti i rapporti di sopralluogo in data 21/07/2017 e del 02/08/2017, con i quali sono stati accertati lo stato d'avanzamento dei lavori e le condizioni dei luoghi, in ordine alla riapertura del tratto stradale in oggetto;

Visto l'esito dell'incontro, tenutosi nelle sala riunioni della Prefettura il 02/08/2017;

Considerato che è stata data conferma dell'avvenuto completamento delle lavorazioni e l'attivazione dell'impianto semaforico;

Visti gli articoli 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n°285 (Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento d'esecuzione);

ORDINA

A decorrere dalle ore 10:00 del giorno 03.08.2017 la riapertura totale al transito veicolare e ciclopedonale della S.P. 8 (Penne - Bivio Cupoli - Bivio Mirri - Rigopiano - Vado Sole), dal km. 17+500 al km. 28+800 (confine con la Provincia di L'Aquila) con le seguenti limitazioni e prescrizioni:

- Dal km. 20+500 al km. 21+600 l'istituzione del divieto di sosta su ambo i lati della strada e sue pertinenze;
 - Dal km. 12+300 al km. 28+800 (confine con la Provincia di L'Aquila) il limite di velocità a 30 km./h in entrambi i sensi di marcia;
 - L'istituzione di un senso unico alternato al km.14+000, causa zona in frana, disciplinato con impianto semaforico con guardiana a carico della ditta installatrice;
- Che il personale del Servizio Viabilità Zona "I", dovrà provvedere alla rimozione delle transenne di chiusura.

La presente ordinanza è esecutiva dalle ore 09:30 del giorno 03/08/2017 e sostituisce a tutti gli effetti i precedenti provvedimenti.

Le limitazioni e prescrizioni saranno rese note mediante idonea segnaletica, secondo le norme previste dal Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione e sarà posta in opera a cura di questa Provincia.

Gli organi cui spetta, ai sensi dell'art.12 del vigente Nuovo Codice della Strada, l'espletamento dei servizi di polizia stradale sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Le violazioni alla presente ordinanza comporteranno l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.6 c.4 lett.e e c.14 del D.Lgs. n°285/1992.

Avverso la presente ordinanza, in conformità alla Legge 07/08/1990 n°241, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Abruzzo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dei LL.PP., ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada e con le procedure di cui all'art. 74 del relativo Regolamento di Esecuzione.

Ai sensi dell'art.37 del D.Lgs.n°285/92, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per quanto attiene la collocazione della segnaletica stradale.

Pescara, li 03.08.2017

Il Dirigente del Settore I - Tecnico
(Dott. Ing. Paolo D'INCECCO)